



Sentenza n. 43/2024

R.G. TRIB. FED. 25/2024

(Proc. P.F. 22/2024)

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 30 ottobre 2024, così composto:

**Avv. Fabio Iudica** - Presidente

**Avv. Stefano Feltrin** - Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di:

**Ing. Demetrio LAVINO**, nella sua qualità di Responsabile Amministrazione C.R. FIDAL Calabria - per aver autorizzato il riconoscimento delle somme relative ai rimborsi non documentati da parte del Presidente Regionale Caira nelle annualità 2022-2023, in violazione del Regolamento Rimborsi e Trasferte – Travel Policy 2022. Violazione artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6, comma 1, lett. b) Statuto Federale; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10.1 (sez. Disposizioni Generali e sez. Viaggio) Regolamento Rimborsi e Trasferte – *Travel Policy*.

**IN FATTO**

in data 21 marzo 2024, il Tribunale Federale FIDAL, con decisione n. 5/2024, disponeva “*la rimessione degli atti alla Procura Federale in relazione alle memorie presentate dal Presidente Vincenzo Caira e dell’Ingegnere Demetrio Lavino*” nell’ambito del Proc. T.F. n. 13/2023 – P.F. n. 23/2023. Il Tribunale, nella citata decisione, investiva la Procura Federale di ogni valutazione circa le condotte poste in essere dal Presidente del Comitato Regionale FIDAL Calabria, signor Vincenzo Caira, al fine di accertare la correttezza delle richieste dei rimborsi chilometrici formulati dallo stesso al Responsabile Amministrazione competente per tali incombenze del Comitato Regionale FIDAL Calabria. Nello specifico, risultava provato che il Presidente avesse formulato richieste di rimborsi chilometrici per la tratta Cosenza-Reggio Calabria A/R per *km* 400 a fronte degli effettivi *km* 372, che dividono la residenza del Presidente dalla sede del Comitato Regionale Calabria. Su tali fatti si richiamano le documentazioni prodotte dal signor Vincenzo Caira, nonché per ulteriori richieste per rimborsi di chilometraggio di altre tratte, anch’esse non corrispondenti all’effettiva distanza intercorrente tra i luoghi indicati nel modulo di rimborso. La normativa di riferimento sulla *Travel Policy* Federale, infatti, prevede l’allegazione della “*documentazione giustificativa originale*” ma anche la reale indicazione dei chilometri effettivamente percorsi. Secondo la Procura Federale, il





Presidente del Comitato Regionale Calabria, Caira, infatti, nelle richieste di rimborso delle proprie trasferte da e per la sede del Comitato Regionale dal comune di residenza e anche in altre tratte, procedeva ad alcuni arrotondamenti circa i km percorsi.

All'Ing. Demetrio Lavino, considerato il ruolo di Responsabile Amministrazione del Comitato Regionale FIDAL Calabria e incaricato di gestire i rimborsi richiesti al Comitato stesso, ritenuto quanto sopra argomentato sull'applicazione della *Travel Policy* Federale e delle necessarie precisazioni e verifiche volte a rimborsare e riconoscere i rimborsi effettivamente spettanti, veniva conseguentemente contestata una grave negligenza nella lettura dei rimborsi ed effettivo riconoscimento del *quantum* richiesto dal Presidente del Comitato Regionale Calabria. Secondo la tesi sostenuta dalla Procura Federale, pertanto, l'incaricato avrebbe dovuto formulare una contestazione delle note di liquidazione per riunioni e trasferte, stante la genericità del chilometraggio indicato, e non effettiva corrispondenza della distanza percorsa (Cosenza-Reggio Calabria A/R e altri tragitti come sopra argomentato). Per tale ragione veniva contestata la responsabilità disciplinare nei confronti del medesimo per i fatti sopra ascritti.

A seguito delle indagini, la Procura Federale, pertanto, emetteva atto d'intenzione di procedere ed atto di deferimento contenente le contestazioni sopra riportate.

Il deferito, tramite il proprio difensore, avv. Dario Minniti, ripercorrendo sostanzialmente considerazioni difensive in merito al comportamento tenuto dal signor Caira, la cui condotta, indirettamente, farebbe insorgere in capo allo stesso signor Lavino una responsabilità *per culpa in vigilando* sulla correttezza delle dichiarazioni rese ai fini dei rimborsi previsti dalla *Travel Policy*, premessa ed esclusa una responsabilità del signor Caira, rilevava l'assenza di negligenza in capo al proprio assistito, in considerazione della difficile verifica della correttezza dei dati riportati nella dichiarazione di rimborso e, inoltre, della responsabilità della stessa che non può, al limite, che ricondursi al solo dichiarante. Il Difensore concludeva per il proscioglimento del proprio assistito.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per il giorno 23 ottobre 2024 alla quale comparivano, per la Procura Federale, il Procuratore Federale, avv. Maria Cecilia Morandini, e per il signor Lavino, l'avv. Dario Minniti. Con riferimento alla posizione dell'Ing. Lavino, la Procura Federale chiedeva applicarsi la sanzione della squalifica di giorni 40 (quaranta), ex articolo 5 del Regolamento di Giustizia. Per l'Ing. Lavino, l'Avv. Minniti, oltre a richiamarsi alla propria memoria 8 ottobre 2024, osservava la sovrapposibilità fra i due procedimenti, e in particolare quello presupposto n. 13/2023 e il presente procedimento; in termini di contestazioni e di elementi probatori. Trattasi, secondo la





difesa, di un *ne bis in idem* che, secondo l'Alta Corte di Giustizia n.118/2012, si applicherebbe anche al processo sportivo. Pertanto tale nuovo giudizio, a dire della difesa, sarebbe perfettamente sovrapponibile a quello citato. Il Difensore concludeva chiedendo, quindi, l'estinzione del giudizio, e in subordine, il proscioglimento. Il Tribunale si riservava e, a scioglimento della riserva, emetteva provvedimento con il quale, esaminate le conclusioni delle parti e visti gli articoli 5, 12, 22 del Regolamento di Giustizia FIDAL, fissava udienza di trattazione scritta per il giorno 30 ottobre 2024, mediante scambio di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni da depositarsi entro il 29 ottobre 2024. L'avv. Dario Minniti depositava note e, con riferimento alla presunta violazione degli artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 6, comma 1, lett. b) Statuto Federale; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 10.1 (sez. Disposizioni Generali e sez. Viaggio) Regolamento Rimborsi e Trasferte – *Travel Policy*, insisteva chiedendo preliminarmente la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per violazione del principio de *ne bis in idem* e, nel merito, il proscioglimento dell'Ing. Demetrio Lavino per tutti i fatti al medesimo contestati.

### MOTIVI

Le contestazioni mosse al signor Lavino verterebbero, come effettivamente rilevato dalla difesa, su una c.d. *culpa in vigilando* rispetto alle dichiarazioni rese dal signor Caira nelle note spese di viaggio, prodotte in contestata violazione delle norme sulla *Travel Policy* Federale. Il procedimento, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, non viola il principio del *ne bis in idem*, considerato il diverso oggetto dell'indagine compiuta dalla Procura Federale che, nel caso che ci occupa, riguarda l'erronea formulazione delle richieste di rimborsi viaggio FIDAL e, in relazione alla posizione del Lavino, il mancato e omesso controllo circa la correttezza e la veridicità delle stesse richieste. Nel merito, si deve tuttavia ritenere che, dalle risultanze in atto, non vi è prova del comportamento negligente del deferito, il quale, dinanzi a delle autodichiarazioni di spesa e di indennità chilometrica, peraltro non inverosimili, si limitava a dare seguito alle stesse senza sindacarne la correttezza. Se è vero, come è vero, che nel suo ruolo il signor Lavino doveva prestare un controllo circa la correttezza formale della documentazione prodotta, il controllo sulla veridicità sostanziale delle stesse dichiarazioni di spesa non potevano che essere limitate a situazioni lapalissiane o di evidente discrasia, sovrabbondanza o difformità rispetto a quelle che, usando la comune diligenza, si possano rilevare con estrema facilità e grado di certezza. L'indennità chilometrica è concessa, infatti, in base alla dichiarazione di responsabilità dell'interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio, calcolato in base alla via di collegamento più



opportuna tra la località di partenza e quella di arrivo, debitamente giustificato se diverso dal percorso più breve. Responsabile delle difformità delle dichiarazioni, pertanto, non può che essere il dichiarante e, in assenza di ulteriori elementi a prova di comportamenti concorrenti, non certo il soggetto che tali dichiarazioni è tenuto a riceverle. Il deferito, pertanto, avrebbe semplicemente raccolto la documentazione del signor Caira che riportava, come accertato, incongruenze chilometriche ma non tali da poter ritenere che lo stesso possa non aver usato la diligenza richiesta per rilevare le stesse e, pertanto, muovere una contestazione al dichiarante. Si ritiene, pertanto, doversi riconoscere l'assenza di responsabilità in capo al deferito per i fatti ivi contestati e

**P.O.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti i fatti contestati

**DICHIARA**

il **proscioglimento** del tesserato **Demetrio Lavino**

**INCARICA**

la Segreteria affinché **comunichi senza indugio** il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2024

**PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica**

**COMPONENTE RELATORE: Avv. Gianpiero Orsino**